

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 luglio 2019, n. 164

D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 33/2016 - Procedimento di VIA relativo ad una cava di estrazione di calcare sita in località “Canonica” nel Comune di Martina Franca, Fg. 40 p.lle n. 115-116-117-119-120-121-122-136-137-138-146-147-222-226-286 (ora 118-534-535) ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016. – Proponente F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale Martina Franca (Ta), Loc. Canonica, 5.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto “*Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO*”.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto “*Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e 25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.*”

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “*Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.*”;
- la D.G.R. 05 aprile 2011 n.648 “*Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.*”
- D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 “*Piano di Tutela delle Acque*”;
- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*”;

- R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)*; L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)”*;
- la D.G.R. n. 08 agosto 2017, n. 1368 *“Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali.”*;

Premesso che:

- Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali A00_089/5772 del 12.06.2017, la Società in oggetto ha trasmesso allo Scrivente Servizio *“istanza per l’espletamento della procedura di valutazione di impatto della cava di estrazione di calcare sita in loc. “Canonica” Comune di Martina Franca (Ta) Fg. 40 p.lle n. 115-116-117-119-120-121-122-136-137-138-146-147-222-226-286 (ora 118-534-535) in esercizio ed autorizzata con Decreto n. 46/MIN/98 e successivo Decreto n. 178/DIR/09 del 23.12.2009 ai sensi dell’art. 1 della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33”*;
- Come noto, la *ratio* sottesa alla legge regionale n. 33/2016 è stata quella di:
 - o prevedere che le imprese che non avessero ottenuto un formale provvedimento di VIA (e, ove previsto, di Vinca) pur in possesso di un regolare titolo autorizzativo (per effetto di un provvedimento espresso, o ottenuto ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 37/1985 e smi, oppure nei casi di istanze di rinnovo e/o proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva), dovessero all’uopo attivare le relative e prescritte procedure, onde conseguire (ancorché postumo) un provvedimento motivato ed espresso di valutazione d’impatto ambientale e, ove previsto, di Vinca;
 - o di consentire all’istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività autorizzate – pur in difetto dei prescritti provvedimenti ambientali - nelle more che il procedimento avviato dall’istante sia portato a compimento.

Evidenziato che:

- con d.lgs. n. 104/2017, recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* è stata significativamente innovata la previgente disciplina in materia di valutazione d’impatto ambientale introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- una tra le disposizioni maggiormente incise dal citato decreto è quella culminata nella nuova formulazione dell’art. 29 rubricato *“Sistema sanzionatorio”* il cui comma 3 testualmente recita: *“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le*

modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”;

- come si evince dal tenore e dalla lettura del succitato articolo, la *ratio* sottesa alla rinnovata formulazione è stata ed è quella di consentire all'istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività – pur in difetto dei prescritti provvedimenti ambientali, o in violazione delle norme della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi nonché nei casi di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti amministrativi - nelle more che il nuovo procedimento avviato dall'istante sia portato a compimento, a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale che potrebbero insorgere;

Rilevato che:

- il procedimento avviato ex l.r. 33/2016 su istanza di codesta società assolve, in parte, alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006, specificatamente con riguardo a “...(omissis)... *l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. ...(omissis)...*”.

Dato atto che:

- con nota prot. n. AOO_089/12579 del 28.12.2017, rilevata l'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell'istanza e dell'avvio del relativo procedimento per l'intervento proposto, lo scrivente Servizio ha invitato la società proponente al perfezionamento della stessa;
- con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/717 del 23.01.2018, la Società ha riscontrato la precedente nota trasmettendo la documentazione ivi richiesta;
- con nota prot. n. AOO_089/2102 del 28.02.2018, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web “Il Portale Ambiente delle Regione Puglia” e ha richiesto agli Enti in indirizzo la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata secondo le disposizioni dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. n. 1542/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017; nel termine assegnato sono pervenuti i seguenti pareri:
 - nota prot. n. 3995 del 06.03.2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Lecce;
 - nota prot. n. AOO_079/2361 del 15.03.2018 e nota prot. n. AOO_079/656 del 22.01.2019 della Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - nota prot. n. 7598 del 08.03.2018 della Provincia di Taranto di richiesta integrazione documentale utile al rilascio del provvedimento di A.U.A.;
 - nota di ARPA Puglia-DAP Taranto del 26.03.2018 di richiesta integrazioni trasmessa alla Società dallo scrivente Servizio con nota prot. n. AOO_089/3907 del 13.04.2018;
 - nota prot. n. AOO_075/6728 del 04.06.2018 della Sezione Risorse Idriche -parere favorevole;
 - nota prot. n. 3378 del 22.03.2018 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-Sede Puglia che richiama integralmente le valutazioni contenute nel parere prot. n. 11100 del 31.08.2009 già reso nell'ambito del procedimento di proroga dell'autorizzazione mineraria ex art. 14 della l.r. n. 37/85;
 - nota prot. n. 4230 del 22.01.2019 della Città di Martina Franca di richiesta integrazioni documentali;
- con nota prot. n. AOO_089/4405 del 27.04.2018 il Servizio VIA-VinCA ha richiesto alla Società l'inoltro di documentazione integrativa utile ad un approfondimento istruttorio;
- con nota prot. n. AOO_089/153 del 07.01.2019, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha convocato, per il giorno 23.01.2019, Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 co. 2 della L. 241/1990; gli esiti della

Conferenza, unitamente a tutti i contributi istruttori, pareri, atti di assenso pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento sono stati regolarmente trasmessi giusta nota prot. n. AOO_089/871 del 25.01.2019;

- Con nota prot. n. AOO_145/479 del 23.01.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, ha trasmesso il contributo istruttorio *".....omissis....considerato lo stato attuale dei luoghi, ai soli fini del giudizio di compatibilità ambientale, si ritiene che l'intervento di coltivazione.....omissis....e la relativa proposta di recupero ambientale dell'Oarea, non comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrastino con le norme di tutela del PPTR....."*
- Con nota prot. n. 32453 del 29.04.2019 Arpa Puglia-DAP Taranto ha fornito il proprio contributo istruttorio di cui si riporta lo stralcio:

Considerata la documentazione integrativa in ultimo resa disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia², si prende atto dei riscontri forniti alle richieste della scrivente Agenzia.

In particolare, si pone in evidenza che il Piano di recupero ambientale, nell'ultima versione, prevede l'impiego di 468.277 m³ di terre e rocce da scavo (in luogo delle precedente stima di 871.860 m³)³ per il riempimento dei volumi sottratti.

Con riferimento all'impatto acustico, il proponente ha prodotto una relazione aggiornata. Ove fosse continuata la coltivazione di cava, dovrà essere prescritta l'esecuzione di misure fonometriche in fase di esercizio, in prossimità del perimetro dell'opificio e dei recettori, per validare i livelli di rumore attesi, specificando al contempo le azioni di mitigazione in caso di eventuali superamenti dei limiti propri dell'area in ragione della classificazione acustica di competenza del Comune.

Infine, rispetto alle osservazioni effettuate nel precedente parere, in merito ai rapporti fra la proposta progettuale ed il PPTR, contrariamente a quanto affermato dal proponente⁴, si ribadisce che le NTA del Piano, anche per quanto attiene l'UCP "paesaggi rurali", prevedono la non ammissibilità di "nuove attività estrattive o ampliamenti"⁵. Nel merito, si rimette all'AC la dichiarazione del tecnico di parte secondo cui l'intervento in oggetto *"...non rappresenta in alcun modo un ampliamento, bensì una prosecuzione dell'attività già esistente e autorizzata..."*. Si pone all'attenzione che l'attività estrattiva da svilupparsi, prevede lo sfruttamento di circa 600.000 m³ di risorsa naturale che, allo stato attuale, risulterebbe ancora preservata. Tutto quanto rappresentato, nell'interesse pubblico di tutela dell'ambiente, si rimette per il prosieguo.

- A valle dell'inoltro della suddetta documentazione integrativa il Comitato Reg.le VIA, nella seduta del 14.05.2019, ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5835 del 15.05.2019 e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/5928 del 16.05.2019. Il CT si è così espresso...*" omissis... (si riporta il relativo stralcio):*

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che:

- gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
 - siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei seguenti documenti:
 - ✓ Relazione tecnica di variante "3-Relazione Variante-recupero con terra e roccia da scavo- Convertini.pdf", da pag. 2 a pag. 9";
 - ✓ Controdeduzioni ed integrazioni a seguito di conferenza dei servizi "1-Controdeduzioni ed integrazioni a seguito di conferenza dei servizi", da pag. 3 a pag. 17;
 - siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nei seguenti documenti:
 - ✓ Relazione tecnica di variante "3-Relazione Variante-recupero con terra e roccia da scavo- Convertini.pdf", da pag. 2 a pag. 9";
 - ✓ Controdeduzioni ed integrazioni a seguito di conferenza dei servizi "1-Controdeduzioni ed integrazioni a seguito di conferenza dei servizi", da pag. 3 a pag. 17;

✓ Proposta piano di monitoraggio "4-Proposta piano monitoraggio - F.lli Convertini" da pag. 3 a pag. 17".

- sia data evidenza annuale del recupero effettuato, per mezzo di:
 - rilevamenti fotografici;
 - Formulario di Identificazione riportante il luogo di provenienza delle terre e rocce da scavo, con indicazione dei dati di approvazione del Progetto, e quello di destinazione (data, ora di partenza e arrivo del mezzo in cava) nonché la qualità e quantità del materiale espressa in metri cubi di volume sul luogo di provenienza ed in peso una volta entrato in cava;
 - registro di carico e scarico.

- con nota prot. n. AOO_089/6108 del 21.05.2019, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha convocato, per il giorno 07.06.2019, Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 co. 2 della L. 241/1990; gli esiti della Conferenza, unitamente a tutti i contributi istruttori, pareri, atti di assenso pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento sono stati regolarmente trasmessi giusta nota prot. n. AOO_089/7113 del 12.06.2019;
- Con nota prot. n. 7943 del 30.05.2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto ha reso il proprio contributo istruttorio;
- Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6911 del 06.06.2019 il Comune di Martina Franca ha rilasciato parere favorevole sotto il profilo paesaggistico;

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte nel corso del procedimento;
- le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del procedimento;
- la seduta e gli esiti delle CDS tenutasi in data 23.01.2019 e in data 07.06.2019, tutti ritualmente trasmessi agli Enti coinvolti nel procedimento unitamente ai contributi istruttori e ai pareri pervenuti;
- il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 14.05.2019.

RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo *de quo* è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

CONSIDERATO quanto disposto:

- dall'art.17 della L.R.11/2001 "*Criteria per la procedura di verifica*";
- dall'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- dalla L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)*"
- dalla D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 "*Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali.*"

RICHIAMATI:

- l'art.15 co.3 della L.R. 11/2001 "*Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA*".

- l'art.16 co.5 della L.R. 11/2001: *“Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto”*;
- l'art.16 co.6 della L.R. 11/2001 *“L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente”*;
- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 *“Il Comitato per la Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla qualità dell'ambiente, è l'organo tecnico- consultivo della Regione nelle predette materie”*;
- l'art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su richiesta dell'Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica preliminare”*;
- l'art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”*.

EVIDENZIATO CHE, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per il progetto in questione,

- o Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia;
- o Autorità di controllo in materia ambientale sono Servizio Attività Estrattive Corpo di Polizia Mineraria ed ARPA Puglia;

RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, del parere definitivo del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 14.05.2019, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/ motivazioni ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di VIA per il progetto proposto dalla società F.Ili Convertini Snc;

Richiamato quanto previsto dalla D.G.R. 08 agosto 2017, n. 1368, con particolare riferimento alle necessarie ed auspicabile azioni di recupero ambientale e conseguente reinserimento del sito nel contesto territoriale, nonché alle indicazioni generali ivi riportate per il recupero finale e in corso d'opera e per l'individuazione di misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzo di vegetazione autoctona a bassa idroesigenza ed alta varietà specifica prevedendo adeguati studi ecologici specie nel caso di previsione di realizzazione di aree umide;
- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- attenzione a fattori di sicurezza del sito quali accessibilità, pendenza delle scarpate, ecc.;
- destinazione finale compatibile con il contesto circostante;
- necessità di studi sito-specifici e multidisciplinari di impatto ambientale che tengano conto anche dell'evoluzione delle condizioni climatiche e territoriali;
- commisurazione dell'approfondimento degli aspetti progettuali al contesto prevedendo maggiore dettaglio e multidisciplinarietà degli studi in presenza di contesti ad elevato pregio ambientale, in contesti ad elevata densità di attività estrattive, in contesti urbani e periurbani, ecc.;
- funzionalità rispetto alle condizioni idrauliche ed idrogeologiche;

- effettiva coerenza tra le previsioni del quadro economico e quelle degli studi ambientali con evidenziazione dei costi delle attività finalizzate al recupero, alla mitigazione, alla compensazione, ecc.;
- attenzione all'impatto correlato a polveri e rumore
- attenzione ai punti panoramici e visuali in generale (edifici, infrastrutture, ecc.) per la valutazione dell'impatto visivo
- contestualità tra coltivazione e recupero
- valutazioni sull'opportunità di rimozione dei cumuli di materiale di risulta
- estensione delle valutazioni di costo ambientale all'intero ciclo di vita dell'attività
- sicurezza del sito in fase di coltivazione, di recupero e post-operam
- suscettibilità a fenomeni di abbandono di rifiuti o ad altre attività illecite al termine dell'attività di coltivazione e recupero;
- adeguata regimazione delle acque
- mantenimento di una adeguata capacità di tutela degli acquiferi da parte degli spessori residui di insaturo
- attenzione alla valutazione dei flussi di traffico ed alla loro concentrazione e fluttuazione in relazione alla domanda di materiale estratto
- valutazione delle condizioni di rinaturalizzazione in atto
- valutazione delle peculiarità geologiche del sito e delle loro opportunità di valorizzazione
- inserimento ecologico degli interventi
- inserimento socio-culturale degli interventi
- monitoraggio delle componenti ambientali impattate in fase di esercizio e post-operam
- gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme di riferimento
- uso di mezzi conformi alle previsioni normative in termini di emissioni
- riutilizzazione in sito del cappellaccio e dello sfrido di cava
- attenta valutazione degli impatti di eventuali previsioni di utilizzo di terre e rocce da scavo ed altri materiali esterni al sito per le attività di recupero
- adeguata gestione dei reflui civili
- adeguata gestione dei rifiuti connessi alle operazioni di manutenzione di mezzi ed attrezzature
- illuminazione e videosorveglianza per prevenire abbandono di rifiuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., della L.R. n.33/2016, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, sulla scorta delle risultanze delle Conferenze di Servizi, dell'istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di **esprimere**, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 14.05.2019 e delle risultanze delle Conferenze di Servizi svolte, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze istruttorie, delle scansioni procedurali agli atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **parere favorevole di VIA** per il progetto avente ad oggetto *“istanza per l’espletamento della procedura di valutazione di impatto della cava di estrazione di calcare sita in loc. “ Canonica” Comune di Martina Franca (Ta) Fg. 40 p.lle n. 115-116-117-119-120-121-122-136-137-138-146-147-222-226-286 (ora 118-534-535) in esercizio ed autorizzata con Decreto n. 46/MIN/98 e successivo Decreto n. 178/DIR/09 del 23.12.2009 ai sensi dell’art. 1 della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33”* - Proponente F.Ili Convertini Snc.
- che, in ossequio alle finalità di cui alla l.r. 33/2016, la durata del presente provvedimento è da ricondurre alla durata dell’Autorizzazione della coltivazione rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia con D.D. n. 09/2009 e che pertanto ogni eventuale richiesta di proroga alla coltivazione stessa dovrà essere oggetto di una nuova valutazione ambientale.

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

Allegato 1: *“Quadro delle Condizioni Ambientali”*;

Allegato 2: *“Parere del Comitato Reg.le di VIA”* - AOO_089/5835 del 15.05.2019;

Allegato 3: nota prot. n. 32453 del 29.04.2019 Arpa Puglia-DAP Taranto;

Allegato 4: nota prot. n. AOO_079/2361 del 15.05.2018 Servizio Usi civici

Allegato 5: nota prot. n. 7209 del 12.06.2019 e prot. n.11100 del 31.08.2009 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia

- **di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali** riportate nell’allegato 1 *“Quadro delle Condizioni Ambientali”* alla presente Determinazione, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- **di porre** a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
- **di prescrivere che** il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.
- **di stabilire** che Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP Taranto, alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia per la verifica di coerenza con quanto autorizzato.
- **di precisare che** il presente provvedimento:
 - o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;
 - fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
 - fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- **di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
- Società **F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale Martina Franca (Ta), Loc. Canonica, 5**
fratelliconvertinisnc@pec.it
- **Di trasmettere a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
- Comune di Martina Franca (Ta);
 - Provincia Taranto;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
 - ARPA Puglia;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Dipartimento di Prevenzione - TA;
 - VV.FF. Taranto;
 - Sezioni/Servizi Regionali:
 - Attività Estrattive
 - Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Risorse Idriche;
 - Difesa del suolo e rischio sismico;
 - Foreste;
 - Vigilanza Ambientale
- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

- b) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- c) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

PO Cave

dott.ssa Fabiana Luparelli

il RUP

Avv. Francesco De Bello

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio